

*Reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di
trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche*

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

VISTO

- Articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
- Articolo 4, l'articolo 5 e l'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- Articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

RILEVATO CHE

- ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro per «servizi competenti» si intendono i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi pubblici o privati autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'autorizzazione e l'accreditamento degli operatori privati sono subordinati, tra le altre cose, «all'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro» tra cui, in particolare, le informazioni relative ai lavoratori percettori di indennità o sussidi pubblici che rifiutano una

offerta di lavoro congrua o un percorso formativo (articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276);

- per «stato di disoccupazione» si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
- ai sensi dell'articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
- ai sensi dell'articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità (la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione decade dai trattamenti medesimi quando: a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 «il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati»;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione (...).

- il lavoratore coinvolto in processi di *welfare to work* ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 decade dal trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
- la Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione ha tra le proprie competenze quella relativa all'accompagnamento delle azioni di reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti destinatari di sostegni al reddito;
- la Direzione del Mercato del Lavoro ha tra le proprie competenze quella relativa alla individuazione delle linee programmatiche e alla promozione di azioni necessarie alla evoluzione dei servizi all'impiego e al funzionamento complessivo del mercato del lavoro, nonché quella relativa al rilascio della autorizzazione agli operatori privati del mercato del lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- la Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione è in condizione di assicurare l'opportuno supporto tecnologico in materia di strumentazione informatica;

RITENUTO

- necessario un più efficace coordinamento istituzionale, nell'ottica del migliore perseguimento dei compiti affidati dalla legge ai servizi competenti e al fine di collegare e condizionare l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito con percorsi di formazione e inserimento lavorativo nonché con forme di incentivazione alla occupazione, anche attraverso l'istituzione di un flusso di comunicazioni

informatiche da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in favore dei servizi competenti stessi;

- necessario dare effettività all'obbligo di legge, per tutti gli operatori del mercato del lavoro, pubblico o privati autorizzati o accreditati, di comunicare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, per i lavoratori in mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente, i casi in cui il lavoratore rifiuti una offerta formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro;
- necessario un effettivo monitoraggio degli esiti delle misure di sostegno al reddito anche ai fini di una tempestiva ricollocazione dei lavoratori interessati nel mercato del lavoro.

DISPONE

1. la trasmissione in via telematica, da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, dei dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;
2. la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – entro 60 giorni - di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. **I servizi competenti comunicano ai singoli datori di lavoro, che manifestino disponibilità ad assumerli, i nominativi dei lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;**
3. l'affidamento a un gruppo di pilotaggio, composto dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o da un suo delegato, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nonché dai direttori generali della Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, della Direzione del Mercato del Lavoro e della Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, delle operazioni necessarie per rendere immediatamente operativo quanto disposto ai punti che precedono. Al gruppo di pilotaggio partecipano, per la relativa assistenza tecnica, un rappresentante di Italia Lavoro e un rappresentante dell'Isfol.